

Informazione sui lavori legislativi (stato del 29.09.2023)

Haftungsausschluss

Dieser Text ist eine provisorische Fassung und stellt lediglich eine Arbeitsgrundlage dar. Massgebend wird nur die definitive Fassung sein, welche zu gegebenem Zeitpunkt unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird.

Exclusion de la responsabilité

Ce texte est une version provisoire et ne constitue qu'une base de travail. La version définitive qui sera publiée au moment opportun sous www.fedlex.admin.ch fait foi.

Esclusione di responsabilità

Questo testo è una versione provvisoria e rappresenta solo una base di lavoro. La versione definitiva che sarà pubblicata al momento dato su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica (stato dei lavori legislativi del 29.09.2023)

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le limitazioni e i divieti di utilizzo di energia elettrica al fine di garantire l'approvvigionamento elettrico.

² Si applica a tutti i consumatori finali allacciati alla rete elettrica.

Art. 2 Limitazioni

¹ All'utilizzo di energia elettrica si applicano le limitazioni di cui all'allegato 1.

² L'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici è consentita solo il [...] (giorni della settimana) dalle [...] alle [...ora]. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni stabiliscono deroghe nell'ambito delle loro competenze, qualora sia necessario per garantire la sicurezza.

Art. 3 Modalità stand-by

Gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico che non sono strettamente necessari sono scollegati dalla rete elettrica. È fatto salvo il funzionamento in stand-by per evitare danni agli impianti o agli apparecchi.

Art. 4 Divieti

I divieti di utilizzo di energia elettrica sono elencati nell'allegato 2.

Art. 5 Obbligo di fornire informazioni

I gestori delle reti di distribuzione restano a disposizione dei consumatori finali nei loro comprensori di rete per informazioni tecniche.

Art. 6 Sorveglianza

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) sorveglia gli effetti delle limitazioni e dei divieti sul consumo di energia elettrica.

² I Cantoni effettuano controlli a campione sul rispetto delle limitazioni e dei divieti.

Art. 7 Esecuzione

I Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il....

² Ha effetto sino al

*In caso di crisi, le limitazioni verrebbero applicate idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (di lieve entità) a 3 (limitazioni più rilevanti).
Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigionamento.*

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Limitazioni di utilizzo

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con i divieti della fase di escalation 1 di cui all'allegato 2)

1. Le lavatrici a uso domestico possono essere utilizzate a una temperatura di lavaggio di 40°C al massimo.
2. L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stirare e macchine da stirare è consentito per un massimo di 12 ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
3. I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione le aree benessere e i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura, strutture di assistenza per persone disabili e organizzazioni di assistenza e cura a domicilio nonché i locali destinati all'accoglienza istituzionale di bambini e adolescenti.
4. Nel commercio al dettaglio gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldavivande, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
5. Nel commercio al dettaglio i refrigeratori per bevande non possono essere utilizzati a temperature inferiori a 9°C, ad eccezione delle bevande deperibili.
6. I frigoriferi utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei 6°C, ad esclusione dello scomparto congelatore. Fanno eccezione:
 - i locali e le attrezzature in cui devono essere sempre rispettate le norme di temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari;
 - i frigoriferi impiegati nell'industria chimica e farmaceutica e nei laboratori di ricerca, nonché i frigoriferi impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicamenti e vaccini;
 - i locali e le attrezzature per la conservazione di beni naturali e culturali all'interno dei musei.
7. I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -20°C. Fanno eccezione:
 - i locali e le attrezzature in cui devono essere sempre rispettate le norme di temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari;
 - i congelatori impiegati nell'industria chimica e farmaceutica e nei laboratori di ricerca;
 - i congelatori impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicamenti e vaccini.
8. La ventilazione della cucina deve essere adattata in funzione dei tempi di cottura ed essere spenta quando non si cucina.
9. L'utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è vietato tutti i giorni dalle 23:00 alle 05:00.

10. L'utilizzo dell'illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni dalle 23:00 alle 05:00.

11. Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.

Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
- La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente non può superare i 27°C. Fanno eccezione le saune.
- Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C.
- I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C, tranne se servono per la conservazione di alimenti deperibili che secondo la legislazione sulle derrate alimentari devono essere conservati a temperature più basse. Fanno eccezione i congelatori impiegati in ospedali, studi medici, farmacie, drogherie e presso grossisti farmaceutici per la conservazione di medicamenti e vaccini.
- Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli scaldapiatti o scaldatazzze, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
- Se la produzione di acqua calda potabile è garantita principalmente attraverso l'energia elettrica, l'acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C. Sono fatte salve le misure temporanee per combattere i germi patogeni. Queste limitazioni non si applicano a:
 - ospedali;
 - studi medici;
 - case per partorienti;
 - case per anziani, case di cura;
 - strutture di assistenza per persone disabili;
 - aziende alimentari.
- In locali quali discoteche e club, nonché in occasione di manifestazioni di ballo e simili, il riscaldamento deve essere impostato sul livello più basso o spento.
- I fornitori di servizi di streaming devono limitare la risoluzione delle loro offerte alla definizione standard.
- Le vasche idromassaggio, gli apparecchi per l'abbronzatura, le saune, le cabine a infrarossi, i bagni di vapore, le poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito commerciale possono essere utilizzati per un massimo di sette ore al giorno.

- I centri di calcolo e le sale server non possono essere raffreddati al di sotto dei 25°C.
- Le macchine utilizzate in ambito commerciale per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento possono essere utilizzate per un massimo di quattro ore al giorno.

Fase di escalation 3 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- L'orario di apertura dei negozi del commercio al dettaglio deve essere ridotto di [... (1–2)] ore al giorno. I gestori possono stabilire autonomamente gli orari di chiusura e sono liberi di ripartire la riduzione tra le varie filiali.
- Se un'azienda decide di chiudere completamente alcune filiali o di aprire i negozi solo in determinati giorni, il numero delle ore di chiusura viene conteggiato nella riduzione dell'orario di apertura dell'intera rete di filiali.
- Al di fuori degli orari di apertura i congelatori devono essere coperti con pannelli di polistirolo o tende notte.
- L'uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è consentito per un massimo di otto ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili.
- I locali privati e i locali di lavoro riscaldati prevalentemente attraverso l'energia elettrica per esempio con riscaldamenti elettrici o pompe di calore possono essere riscaldati fino a un massimo di 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani o case di cura e strutture di assistenza per persone disabili. Fanno eccezione anche i locali in cui soggiornano malati cronici che hanno bisogno di ambienti caldi oppure persone a mobilità ridotta che vengono assistiti da organizzazioni di assistenza e cura a domicilio.

*In caso di crisi, i divieti verrebbero applicati idealmente in maniera scaglionata: fase di escalation da 1 (divieti di lieve entità) a 4 (divieti di ampia portata) per evitare, in associazione con il contingente-
mento, il ricorso a disinserimenti della rete elettrica.
Il catalogo di misure viene stabilito al momento dell'attuazione, in
base alle circostanze specifiche e alla situazione di approvvigiona-
mento.*

Allegato 2
(art. 4)

Divieti di utilizzo

È vietato l'utilizzo di energia elettrica per i seguenti scopi:

Fase di escalation 1 (attuazione in contemporanea con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation 1 di cui all'allegato 1)

1. Funzionamento di riscaldatori mobili, tranne nei locali abitati o nei luoghi di lavoro che non dispongono di altre possibilità di riscaldamento;
2. Funzionamento di apparecchi per il riscaldamento di comfort all'aperto, quali riscaldatori a fungo, pannelli radianti o riscaldatori per sedili di seggiovie;
3. Funzionamento di condizionatori e ventilatori mobili senza necessità operative;
4. Funzionamento di impianti di condizionamento a scopo di comfort, senza necessità operative, in ambienti di lavoro o di soggiorno;
5. Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito privato;
6. Funzionamento di macchine per la produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento in ambito privato;
7. Funzionamento di scaldapiatti e scaldatazzze nel commercio al dettaglio e nel settore alberghiero e della ristorazione;
8. Illuminazione esterna e architettonica di edifici, giardini e viali privati, salvo se necessaria per motivi di sicurezza;
9. Illuminazione di parcheggi e autorimesse al di fuori degli orari di apertura, ad eccezione delle luci di emergenza;
10. Illuminazione superiore ai 100 lux in luoghi in cui non sono presenti postazioni di lavoro permanenti, se possibile a livello tecnico ed economicamente ragionevole;
11. Illuminazione di locali in cui non sono presenti persone, se possibile dal punto di vista tecnico, ad eccezione delle luci di emergenza;
12. Utilizzo di impianti di autolavaggio (piste e box) per autovetture e veicoli commerciali, salvo se necessario per lavori di officina;
13. Funzionamento di dispositivi elettronici al di fuori dell'orario di lavoro, se possibile dal punto di vista tecnico e operativo, ad eccezione dell'infrastruttura legata ai registratori di cassa e dei dispositivi informatici di importanza sistemica;
14. Riscaldamento di ambienti con porte esterne sempre aperte;
15. Funzionamento di attrezzi da giardinaggio a filo e a batteria, salvo se vengono utilizzati per rimuovere ostacoli o fonti di pericolo rilevanti per la sicurezza;
16. Fornitura di acqua calda nei servizi igienici pubblici.

Fase di escalation 2 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

- Funzionamento di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario;

- Illuminazione a scopo pubblicitario, come l'illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l'illuminazione decorativa, ad eccezione dei loghi aziendali durante l'orario di lavoro;
- Illuminazione decorativa festiva e di altro tipo per esterni;
- Funzionamento di asciugatrici e ferri da stirto nel settore privato;
- Mining di criptovalute;
- Funzionamento di mini-bar nelle camere degli ospiti e di distributori automatici refrigerati a uso comune nel settore alberghiero e della ristorazione;
- Funzionamento di refrigeratori per bevande, ad eccezione delle bevande deperibili, nel settore alberghiero e della ristorazione e nel commercio al dettaglio;
- Funzionamento di macchine per il ghiaccio (produzione di ghiaccio a scopo di raffreddamento) nel settore privato e commerciale. Fanno eccezione:
 - i settori che necessitano di macchine per il ghiaccio per rispettare le prescrizioni previste nella legislazione sulle derrate alimentari,
 - le macchine per il ghiaccio utilizzate nell'industria chimica e farmaceutica a fini di ricerca o produzione;
- Funzionamento di scale mobili e tappeti mobili qualora esista un altro mezzo di accesso.

Fase di escalation 3 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1 e 2)

- Funzionamento di sistemi di riscaldamento elettrico per piscine;
- Illuminazioni esterne di campi e impianti sportivi, ad eccezione degli sport di squadra semiprofessionali e professionali;
- Funzionamento di pressostrutture per attività ricreative o sportive;
- Svolgimento di manifestazioni sportive amatoriali (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica;
- Sistemi di illuminazione e nebulizzazione in discoteche, club e simili;
- Funzionamento di dispositivi video, DVD e Blu-ray, console di gioco e computer di gioco;
- Fornitura di servizi di streaming a scopo di intrattenimento;
- Funzionamento di impianti di innevamento;
- Raffreddamento artificiale di piste di ghiaccio all'aperto.

Fase di escalation 4 (sono elencati i divieti che integrano o vanno oltre le fasi di escalation 1–3)

- Offerte per il trasporto di persone senza funzione di collegamento secondo l'articolo 3 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori;
- Offerte per il trasporto di persone con carrozze e treni supplementari per aziende e privati;
- Funzionamento di vasche idromassaggio, apparecchi per l'abbronzatura, saune, cabine a infrarossi, bagni di vapore, poltrone per massaggi e altre strutture per il benessere ad alimentazione elettrica in ambito commerciale;
- Funzionamento di impianti per sport invernali;
- Funzionamento di sistemi di riscaldamento o raffreddamento per impianti sportivi;

- Funzionamento di parchi di divertimento, sale giochi, casinò, discoteche e simili. Fanno eccezione gli impianti indispensabili per la sicurezza o il benessere degli animali, come i recinti per specie animali potenzialmente pericolose o i sistemi di filtraggio degli acquari negli zoo e nei negozi di animali;
- Proiezione pubblica di film;
- Realizzazione pubblica di manifestazioni culturali quali teatro, opera e concerti, se richiedono energia elettrica;
- Svolgimento di manifestazioni sportive professionalistiche o semiprofessionalistiche (compresi gli sport elettronici), se richiedono energia elettrica.

Commento ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave penuria di elettricità imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste ultime possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell'energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori).

Come misura di gestione della domanda si ricorre a limitazioni e divieti di utilizzo dell'elettricità per determinati impieghi (impianti, apparecchi, servizi e attività).

L'ordinanza «modulare» del Consiglio federale può essere posta in vigore integralmente o in parte, a seconda della situazione di penuria che si presenta concretamente. Limitazioni e divieti verranno stabiliti e gerarchizzati in base alle necessità di risparmio e agli effetti sull'economia e sulla popolazione (da una limitazione del comfort a misure più incisive).

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri attori del mercato. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti.

2. Potenziale di risparmio atteso dalle misure proposte

Le limitazioni e i divieti proposti nell'utilizzo dell'energia elettrica (di seguito: misure) riguardano in particolare i settori riscaldamento (9,3% dei consumi finali di elettricità in Svizzera), acqua calda (4,7%), illuminazione (9,7%), climatizzazione, ventilazione, impianti tecnici (11,1%), mobilità interna (6%) informazione, comunicazione e intrattenimento (5,3%). Il consumo di elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda è più marcato nelle economie domestiche (67% per il riscaldamento, 70% per l'acqua calda), mentre il consumo per l'illuminazione, la climatizzazione, la ventilazione e gli impianti tecnici è da attribuire in special modo al settore dei servizi. Anche l'industria è toccata da tali misure, ma a quest'ultima si applica in particolare il contingentamento per i grandi consumatori.

Il potenziale di risparmio delle misure proposte è stimato, per l'intero territorio nazionale, al 15 per cento circa del consumo annuo in Svizzera. Si tratta di un valore indicativo dato che, per

molte settori, non si dispone di dati dettagliati per poter stimare correttamente il potenziale di risparmio. Nei casi in cui sono disponibili dati sul consumo, si tratta solitamente di dati annui. Il potenziale di risparmio effettivo durante un periodo di gestione dipende dalla stagionalità dei consumi di ogni utilizzo e, nella migliore delle ipotesi, può solamente essere stimato.

Le cifre menzionate sono tratte dal rapporto sull'analisi del consumo di energia in Svizzera 2000–2019 per categoria di utilizzazione¹, realizzato nell'ottobre del 2020. L'ultimo rapporto disponibile (novembre 2021) è stato volutamente escluso: i dati presi in considerazione si riferiscono infatti al 2020, anno segnato dalla pandemia, e quindi non rappresentativo per il consumo reale di corrente in Svizzera.

Il criterio decisivo per l'efficacia delle misure è il comportamento della popolazione e delle imprese. La pandemia ha dimostrato che, per modificare il comportamento, i divieti sono più efficaci delle raccomandazioni.

3. Commenti ai singoli articoli

Articolo 1

La limitazione o il divieto di determinati impieghi dell'elettricità ha lo scopo di ridurre il consumo energetico o, in caso di necessità, di spezzare i picchi di carico.

Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i consumatori finali che si approvvigionano in energia elettrica dalla rete pubblica svizzera e/o sono ad essa allacciati.

Articolo 2

Con la limitazione dell'utilizzo si può conseguire un risparmio limitato di energia elettrica che consente, a seconda della necessità di risparmio e della situazione, di ricorrere a un numero minore di misure più restrittive per l'economia e la popolazione. Per quanto riguarda il rispetto delle limitazioni, la responsabilità è dei singoli consumatori, dei gestori degli impianti e dei prestatori di servizi coinvolti.

L'allegato 1 riporta possibili limitazioni da applicare sotto la responsabilità personale. L'elenco viene rivisto a intervalli regolari e, in particolare, adattato alle circostanze tecniche, pertanto non è esaustivo. Al momento della messa in vigore da parte del Consiglio federale, i divieti saranno adeguati alla situazione contingente e definiti in maniera esaustiva.

Le limitazioni riguardano principalmente la regolazione elettrica della temperatura dell'acqua (riscaldamento e raffreddamento), oppure si tratta di limitazioni temporali per gli impieghi dell'elettricità. Dal momento che le limitazioni elencate sono per lo più autoesplicative, non vengono fornite ulteriori spiegazioni, ad eccezione delle tre indicazioni seguenti.

- Tra gli studi medici menzionati più volte rientrano anche gli studi dentistici e veterinari, ai sensi della legge sulle professioni mediche (RS 811.11).
- Secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02), per azienda di vendita al dettaglio si intende un'azienda alimentare o di oggetti d'uso in cui le derrate alimentari o gli oggetti d'uso sono impiegati nel luogo di vendita o di consegna ai consumatori. Per azienda alimentare si intende un'unità aziendale di un'impresa che fabbrica, importa, esporta, trasforma, tratta, deposita, trasporta, caratterizza, pubblica, distribuisce o consegna derrate alimentari. Il commercio al dettaglio menzionato più volte si basa sulla definizione di «azienda di vendita al dettaglio».

¹ Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken, ottobre 2020, rapporto realizzato su mandato dell'Ufficio federale dell'energia.

- Un aumento della temperatura dei frigoriferi a 6° C può ripercuotersi sulla durata di conservazione degli alimenti.

Le limitazioni vengono applicate in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 3 prevede limitazioni più rilevanti che verranno disposte insieme ai divieti della fase di escalation corrispondente (secondo l'allegato 2, cfr. spiegazioni relative all'art. 4).

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare ai divieti della fase di escalation 4 (cfr. spiegazioni sull'art. 4) e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle misure deve avvenire in modo coordinato per evitare inutili effetti collaterali.

In linea di principio è anche ipotizzabile che alcune limitazioni di utilizzo possano essere imposte direttamente dai gestori delle reti di distribuzione. Tuttavia, le attuali condizioni tecniche non consentono una gestione generalizzata. Per questo motivo, al momento ci asteniamo dal formulare simili disposizioni.

Il capoverso 2 disciplina la limitazione dell'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici. Le autorità competenti, in particolare l'Ufficio federale delle strade (UStRA) e i Cantoni, stabiliscono in quali spazi l'illuminazione debba essere mantenuta per ragioni di sicurezza (deroga). Anche questa possibilità è mantenuta per l'intero periodo di validità dell'ordinanza, come le misure di cui al capoverso 1.

Articolo 3

Tutti gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico non strettamente necessari devono essere spenti o scollegati dalla rete elettrica. Ciò vale in particolare per gli impianti e gli apparecchi in stand-by, purché questo non danneggi gli impianti stessi o la loro riaccensione non comporti un onere sproporzionato (p. es. una riprogrammazione).

Articolo 4

I divieti di utilizzo di energia elettrica vengono definiti in modo da avere il minor impatto possibile sulla popolazione e sull'economia. I beni e i servizi d'importanza vitale non devono essere toccati in modo sostanziale.

I divieti sono elencati nell'allegato 2 e vengono applicati in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 4 prevede divieti che avrebbero conseguenze di ampia portata e verrebbero quindi disposti solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori. La loro introduzione avviene in concomitanza con le limitazioni di utilizzo della fase di escalation corrispondente (secondo l'allegato 1, cfr. spiegazioni sull'art. 2).

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'Approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4, e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle misure deve avvenire in modo coordinato per evitare inutili effetti collaterali.

Per quanto riguarda la fase 4, il divieto relativo a parchi di divertimento, sale giochi, casinò, discoteche e simili comprende tutte le offerte a scopo di intrattenimento o divertimento che funzionano a energia elettrica. Sono inclusi anche i centri bowling, le piste da bowling e offerte analoghe da parte di musei.

L'elenco viene rivisto a intervalli regolari e, in particolare, adattato alle circostanze tecniche, pertanto non è esaustivo. Al momento della messa in vigore da parte del Consiglio federale, i divieti saranno adeguati alla situazione contingente e definiti in maniera esaustiva.

Articolo 5

I gestori delle reti di distribuzione rimangono gratuitamente a disposizione degli utenti finali per fornire informazioni in relazione alla presente ordinanza.

Articolo 6

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è delegato ai Cantoni.

Le limitazioni e i divieti valgono sia nell'ambito pubblico che in quello privato. La portata delle misure è troppo ampia per permettere un controllo sistematico; in particolare in ambito privato le possibilità di controllo sono molto limitate. Tuttavia, in caso di grave penuria, si può presupporre che la popolazione adotterà un comportamento più responsabile, e anche il controllo sociale contribuirà in tal senso.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguitibili secondo l'articolo 49 LAP.

L'efficacia delle misure viene monitorata a livello sovraordinato dall'OSTRAL, che riceve i dati aggregati necessari a tal fine da Swissgrid. L'AES garantisce in questo contesto che nessuna informazione potenzialmente sensibile possa raggiungere altri attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Articolo 7

L'esecuzione spetta ai Cantoni, all'USTRA, al settore Energia e all'AES e/o OSTRAL, ognuno per il proprio ambito di competenza.